



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

**Anno 2023
Approvato con delibera di C.C. n. 2 del 05/03/2023**

INDICE GENERALE

CAPO I- DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2- Definizione del servizio

CAPO II – CONDIZIONI GENERALI D’ESERCIZIO

- Art. 3 - Titolo per l’esercizio – Cumulo di titoli
- Art. 4 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio
- Art. 5 – Servizi di collegamento integrativo con i servizi di linea
- Art. 6 - Autorizzazioni temporanee - Veicoli sostitutivi e aggiuntivi
- Art. 7 – Ambiti operativi territoriali

CAPO III – COMMISSIONE DI CONCORSO COMUNALE – ORGANICI SERVIZIO DI NCC

- Art. 8 - Commissione di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 9 - Organici servizio di noleggio con conducente

CAPO IV- REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DEI TITOLI

- Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 11 - Impedimenti soggettivi

CAPO V- MODALITA’ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- Art. 12 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 13 – Contenuti del bando di concorso
- Art. 14 – Presentazione delle domande
- Art. 15 - Commissione di concorso
- Art. 16 – Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 17 – Inizio del servizio
- Art. 18 – Validità delle autorizzazioni

CAPO VI – MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI

- Art. 19 – Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 20 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

CAPO VII - CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONI DEI VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

- Art. 21- Caratteristiche dei veicoli
- Art. 22 – Sostituzione delle autovetture
- Art. 23 – Controllo delle autovetture

CAPO VIII- MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- Art. 24 – Norme per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
- Art. 25 -Tariffe
- Art. 26- Trasporto soggetti portatori di handicap

CAPO IX - OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

- Art. 27 – Obblighi dei conducenti
- Art. 28 – Diritti dei conducenti

Art. 29 - Divieti dei conducenti

CAPO X -VIGILANZA E SANZIONI

Art. 30 - Vigilanza

Art. 31 - Diffida

Art. 32 - Procedimento sanzionatorio

CAPO XI - Sospensione, revoca, decadenza e cessazione del titolo

Art. 33 - Sospensione dell'autorizzazione

Art. 34 - Revoca dell'autorizzazione

Art. 35 - Decadenza dell'autorizzazione

Art. 36 – Ruolo Dei Conducenti

Art. 37 - Sanzioni

Art. 38 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

Art. 39 - Cessazione dell'attività

Art. 40 - Norma di rinvio

Art. 41 - Entrata in vigore del Regolamento

Art. 42 - Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

CAPO XII – Norma transitoria

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi della Legge 15.1.1992 n. 21 e della Legge 248/2006, disciplina le funzioni amministrative di competenza comunale in materia di servizio di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti, al fine di realizzare una programmazione integrata del trasporto pubblico non di linea con le altre forme di trasporto pubblico e privato.

2. Il Servizio di noleggio con conducente rientrano fra gli autoservizi pubblici non di linea ed è disciplinato:

- a) dalla Legge quadro 15.01.92 n° 21;
- b) dal nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs 30.04.92 n.285;
- c) dalla Legge Regionale del Molise;
- d) dalle disposizioni del presente Regolamento.

Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina delle vigenti Leggi dello Stato anche in materia di concorrenza e sicurezza.

Art. 2- Definizione del servizio

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intendono per servizi di trasporto pubblico non di linea i servizi con funzione complementare e integrativa dei servizi di trasporto pubblico di linea, che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone e che vengono espletati, a richiesta, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta;

2. Costituiscono servizi di trasporto pubblico non di linea:

- servizio taxi - è rivolto ad una utenza indifferenziata che avanza richiesta di trasporto per una destinazione specifica ed individuata di volta in volta, lo stazionamento avviene in luogo pubblico, in stalli prestabiliti dall'Amministrazione Comunale che determina anche le tariffe e le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale, la prestazione del servizio è obbligatoria all'interno dell'area comunale o comprensoriale.
- servizio di noleggio con conducente - è rivolto ad una utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, ovvero attraverso forme tecnologiche innovative apposite richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio, lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse, a tal fine le sedi operative dovranno essere idonee sia a raccogliere le prenotazioni e sia a gestire tutte le relative incombenze amministrative;
- Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, è un trasporto pubblico non di linea, è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni. La richiesta di trasporto avviene su itinerari stabiliti di volta in volta, senza limiti di tempo o di percorso, e senza caratteristiche di continuità e periodicità.

3. Per le definizioni e caratteristiche tecniche relative ai veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento si rimanda, per quanto non descritto, alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada e nel relativo Regolamento di attuazione.

CAPO II Condizioni generali di esercizio

Art. 3 - Titolo per l'esercizio – Cumulo di titoli

1. L'esercizio del servizio taxi e di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza comunale (in seguito denominata licenza) o autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione), esclusivamente a persona fisica in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 11 e 12.

2. Le autorizzazioni sono numerate progressivamente. Tale numerazione permarrà e sarà evidenziata in tutti gli atti amministrativi di pertinenza. Ogni autorizzazione è riferita ad un unico autoveicolo.

3. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

4. È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Art. 4 – Condizioni e forme giuridiche di esercizio

1. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione o da un suo dipendente iscritto nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21.

2. I titolari di autorizzazione possono esercitare la propria attività, secondo quanto disposto dalla legge 15.1.1992 n. 21 e dalle direttive regionali, attraverso le seguenti forme giuridiche:

- a) essere imprese individuali di trasporto, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8.08.1985 n. 443, art. 5;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzi tra le imprese artigiane e tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati, attraverso tutte le forme previste dalla legge, che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente;

3. Nei casi di cui al comma 2 lett. b), c) e d) è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi ivi previsti, mantenendone comunque la titolarità e rientrarne in possesso in caso di recesso dopo almeno un anno, nel caso di esclusione dagli organismi medesimi il titolare dell'autorizzazione potrà rientrarne in possesso dalla data di esclusione.

Art. 5 – Servizi di collegamento integrativo con i servizi di linea

1. Le autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente possono espletare servizi sussidiari o integrativi dei servizi di trasporto pubblico di linea qualora:

- il titolare di autorizzazione ovvero le figure giuridiche di cui all'art. 4, abbiano stipulato convenzione con il concessionario dei servizi di trasporto pubblico di linea;
- l'Amministrazione Comunale abbia richiesto ai titolari di autorizzazioni e conseguentemente alle suddette figure giuridiche, l'esecuzione di servizi sussidiari o integrativi al trasporto pubblico di linea, concordandone la tariffa per le prestazioni.

Art. 6 - Licenze temporanee - Veicoli sostitutivi e aggiuntivi

1. Per fronteggiare prevedibili aumenti temporanei della domanda di servizio o per particolari eventi straordinari, l'Amministrazione comunale rilascia ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 6 della Legge n. 21 del 1992, in prevalenza ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere b), c) e d), licenze o titoli autorizzatori temporanee ovvero stagionali.

Art. 7 – Ambiti operativi territoriali

1. I titolari di autorizzazione possono effettuare il servizio di trasporto su tutto il territorio nazionale e a condizione di reciprocità, negli Stati esteri ove i Regolamenti degli stessi lo consentano.

2. Per il servizio di N.C.C. il trasporto e l'esercizio dell'attività non ha limiti territoriali, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 11 commi 3 e 4 della Legge 21/92; la prenotazione del servizio sono effettuate presso le sedi o le rimesse del vettore ovvero attraverso le moderne forme tecnologiche.

3. Terminata l'attività di servizio, al conducente della vettura NCC è fatto divieto di posteggio di stazionamento su suolo pubblico ove sia esercito il servizio di taxi, ovviamente in ambito di un servizio a tempo è consentita la sosta su suolo pubblico al di fuori della rimessa anche nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n.285.

4. Ai sensi dell'art. 11 comma 5 della Legge 21/92, i comuni in cui non è esercito il servizio di taxi possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche supplendo alla mancanza del servizio di taxi. In tali casi l'Amministrazione comunale provvederà a tale esigenza secondo quanto previsto nel successivo art. 24 c. 2.

CAPO III

Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni Comunale - Organici servizio noleggio con conducente

Art. 8 - Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del competente servizio comunale nomina la commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni NCC.

2. La Commissione di concorso è composta dal Responsabile del competente servizio comunale che la presiede e da due componenti di cui uno esperto di provata competenza con riguardo alle materie oggetto di concorso, scelto fra i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e un istruttore della Polizia Municipale del Comune.

3. Ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione Comunale, è corrisposto un riconoscimento forfettario delle spese di viaggio;

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla Cat. C, designato dal Responsabile del Servizio.

Art. 9 - Organico servizio di noleggio con conducente

1. L'organico per il servizio di trasporto pubblico non di linea è così attualmente fissato:

a) numero 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.

Il tipo di veicolo è individuato nella categoria M1

CAPO IV

Requisiti ed impedimenti per il rilascio dei titoli

Art. 10 - Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il rilascio dell'autorizzazione è a cura dell'Amministrazione Comunale attraverso Bando di Pubblico Concorso a norma dell'art. 8 comma 1 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21.

- a) essere cittadino italiano ovvero altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 21/92 istituito nella Regione Molise ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo articolo 11;
- d) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;
- e) per il solo servizio di noleggio con conducente, è richiesta inoltre la disponibilità di almeno una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio;
- f) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;
- g) è fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente anche rilasciate dallo stesso Comune;
- h) non essere titolare contemporaneamente di altra diversa concessione amministrativa riferita ad altra attività commerciale e comunque non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 c.4 della legge 218/2003.
- i) essere iscritto al Registro delle Ditte presso C.C.I.A.A del Molise, o al registro delle imprese Artigiane del Molise ai sensi della Legge 08/08/1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- j) Il richiedente dovrà avere la sede operativa ed almeno una rimessa situate nel territorio comunale. E' possibile disporre di ulteriori rimesse in altri comuni della Provincia di Isernia, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di conferenza Unificata. La sede operativa dovrà essere idonea sia ad accogliere le prenotazioni sia a gestire tutte le relative incombenze amministrative. La rimessa dovrà essere idonea allo stazionamento dell'autovettura adibita al servizio. Il richiedente dovrà dimostrare di avere disponibilità dei locali adibiti a sede o rimessa, mediante presentazione di documento attestante la proprietà, o di contratto di fitto o comodato, regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate;
- k) -

2. La sopravvenuta perdita dei suddetti requisiti comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

Art. 11 - Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in uno o più provvedimenti interdittivi o di prevenzione previsti dal nuovo codice antimafia di cui al D. Lgs 6.9.2011 n.159;
- b) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- c) l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri Comuni;
- d) lo svolgimento di altra attività lavorativa;

2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO V

Modalità di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni

Art. 12 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ed esame.

2. L'indizione del concorso avviene successivamente:

- dalla data di esecutività del presente Regolamento, per la copertura dei posti vacanti rispetto alla dotazione organica preesistente che comunque è fatta salva;
- dalla data di esecutività del provvedimento di rideterminazione dell'organico del servizio, sulla base dei criteri di cui all'art. 9 e fatte comunque salve eventuali modifiche degli stessi ad opera di nuove disposizioni normative;
- dal momento in cui si rendono vacanti posti nell'organico esistente in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle licenze o delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria;

3. La graduatoria del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni ha validità triennale dalla data della sua approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

4. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 c.1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui alle lett. d) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo, e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 11.

Art. 13 – Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di pubblico concorso deve indicare:

- il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
- i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
- il termine entro cui presentare la domanda, redatta ed inoltrata secondo lo schema allegato al bando e gli eventuali documenti da produrre;
- i titoli che verranno valutati per la formazione della graduatoria ed i relativi criteri di valutazione, nonché il termine di chiusura del procedimento concorsuale;
- le materie dell'esame e i criteri di valutazione delle prove;
- la votazione minima per il conseguimento dell'idoneità;
- la conoscenza di una lingua straniera;
- titoli preferenziali a norma dell'art. 8 c. 4 L. 21/1992.

Art. 14 – Presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione al concorso per titoli ed esame per l'assegnazione dell'autorizzazione, compilate e sottoscritte, devono essere presentate all'ufficio indicato dal bando, in carta semplice. Nella domanda devono essere indicate, oltre che le generalità, luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza e recapiti del richiedente e tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli.

2. Il richiedente, in particolare, deve dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti indicati dall'art. 10 del presente Regolamento e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente articolo 11.

3. La documentazione definitiva relativa a quanto esposto nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma verrà presentata dall'interessato o acquisita d'ufficio prima del rilascio della licenza o dell'autorizzazione.

4.L'ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l'elenco dei candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dalla Commissione di concorso entro i sessanta giorni successivi dalla data di scadenza di presentazione delle domande, dandone pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 15 - Commissione di concorso

1.La Commissione di concorso viene nominata con determinazione del Dirigente responsabile del servizio. La Commissione è di regola composta da:

- a) Dirigente comunale in qualità di Presidente;
- b) Esperto nelle discipline delle materie d'esame, da individuare nell'ambito del Servizio competente o di altri Servizi comunali;
- c) Esperto in lingue;
- d) Membro Associazione di categoria.

Funge da segretario un dipendente comunale del competente ufficio.

2.La Commissione è convocata dal Presidente e le sedute sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

3.La Commissione, esperite le prove d'esame, redige la graduatoria di merito e la trasmette al Dirigente del Servizio competente per la successiva approvazione;

4.La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione.

5.I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

Art. 16 – Rilascio delle autorizzazioni

1.Il Dirigente Responsabile, entro 30 giorni dalla approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni, ne dà formale comunicazione agli interessati assegnando loro un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 10 comma 1 lett. a),b),d) ed e), ai fini del rilascio del nulla osta ai fini della messa in servizio del veicolo, che deve presentare le caratteristiche previste dalla legge e dal presente Regolamento.

2.Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione che passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.

3.In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 30 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo, comunque non superiore a 30 giorni.

4.Le autorizzazioni, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità ai sensi della Legge 241/90 e successive integrazioni, sono rilasciate a seguito ricevimento della documentazione comprovante l'immatricolazione del mezzo ad uso noleggio con conducente.

Art. 17 – Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione, come definito nei seguenti articoli, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, comprovando l'inizio attività a

pena di decadenza. Detto termine può essere prorogato solo in presenza di certificazione attestante l'impossibilità a iniziare il servizio, fino a un massimo di ulteriori tre mesi.

Art. 18 – Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno validità illimitata e vengono rinnovate ogni 5 anni a far data dal rilascio, previa dichiarazione di prosieguo dell'attività e del pagamento dei diritti d'ufficio stabiliti in euro

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertare il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

3. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

CAPO VI

Modalità per il trasferimento dei titoli

Art. 19 – Trasferibilità per atto tra vivi

1. Il trasferimento dell'autorizzazione, disposto dal Comune su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento, deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione del subentrante designato.

2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di licenza o di autorizzazione da almeno cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie territorialmente competenti. Fermo restando l'immediata cessazione del servizio, il certificato medico ed i titoli autorizzatori con i relativi contrassegni rilasciati dovranno essere riconsegnati al Comune al momento della presentazione della richiesta di cui al c. 1.

4. Ai sensi dell'art. 9 comma 3 della Legge 15.1.1992 n. 21, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra licenza od autorizzazione rilasciata anche da altro Comune in seguito a concorso pubblico o ad ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.

5. Il rilascio dell'autorizzazione al nuovo titolare e l'esercizio del servizio sono subordinati al possesso, da parte della persona designata dei requisiti di cui all'art. 10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 11, nonché alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche di cui al presente Regolamento.

6. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per fornire ad esso servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

Art. 20 – Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare di autorizzazione di noleggio con conducente può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi come previsto dal c. 2 art. 9 L 21/1992.

2. Gli eredi devono comunicare all'ufficio comunale competente il decesso del titolare entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:

- a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
- b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria da parte degli altri aventi diritto la produzione di rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
- c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente c. 1, designando entro due anni dal decesso, un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
- d) la volontà degli eredi minori, espressa dal giudice tutelare o dal tutore designato, di avvalersi della collaborazione di familiari, nell'esercizio del servizio di noleggio con conducente, da persone iscritte nel ruolo dei conducenti per autoservizi pubblici non di linea ed in possesso dei requisiti prescritti.

Tali sostituzioni potranno permanere fino al raggiungimento della maggiore età da parte dell'erede minore.

3. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'ufficio competente, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio.

4. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo autorizzatorio.

CAPO VII

Caratteristiche dei veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente

Art. 21 – Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli adibiti al servizio devono:

- a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) essere in regola con la documentazione prevista dalla normativa vigente;
- c) avere facile accessibilità ed almeno tre sportelli di salita;
- d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie al seguito dell'utente;
- e) essere collaudati per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque e non superiore a nove;
- f) rientrare nei parametri corrispondenti ai modelli in commercio inclusi nella direttiva UE più restrittiva in materia di emissioni;
- g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- h) portare all'interno del parabrezza e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "Noleggio" nonché, una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma del Comune ed il numero dell'autorizzazione.

Art. 22 – Sostituzione delle autovetture

1. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è autorizzato dal Dirigente Responsabile alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività mediante nulla osta.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del "Nulla Osta" suddetto ai fini dell'immatricolazione/cambio uso dello stesso ad uso di autoservizio pubblico non di linea.

3. Successivamente all'immatricolazione/cambio uso del veicolo, si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

Art. 23 – Controllo delle autovetture

1. Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio di N.C.C. sono soggette a controlli su base campionaria da parte dell'Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio.

CAPO VIII

Modalità per lo svolgimento degli autoservizi pubblici non di linea

Art. 24 – Norme per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso cui i veicoli sostano quando non in servizio.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di fornire un servizio al territorio può prevedere lo stazionamento su piazza dei veicoli adibiti al noleggio con conducente, almeno 2 volte a settimana, programmando una turnazione di presenza su stalli dalla stessa individuati. In tale fattispecie la stessa Amministrazione provvederà a predeterminare una tariffazione per i servizi di trasporto entro il territorio comunale.

Art. 25-Tariffe

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti, qualora questi sia autorizzato alla sosta in luogo pubblico, in sostituzione del servizio taxi, la Il Consiglio Comunale in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993, propone una tariffa chilometrica e a tempo, ovvero eventuali tariffe su tratte predeterminate concordate col vettore; in tal caso, le tariffe dovranno essere esposte all'interno dell'autovettura in modo visibile all'utenza, su tariffario vidimato dal Comune.

Art. 26 -Trasporto soggetti portatori di handicap

1. Ai sensi dell'art.14, c.1, della legge 15.1.1992, n.21, i servizi di N.C.C. sono accessibili a tutti i soggetti disabili. I conducenti hanno l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture. Il trasporto delle carrozzine per i disabili e i cani guida per i non vedenti sono gratuiti.

2. Tutte le autovetture per i servizi N.C.C., possono essere adattate, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti disabili di particolare gravità. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti disabili devono esporre in corrispondenza della relativa porta di accesso, il previsto simbolo di accessibilità. Per persone con disabilità anche gravi devono intendersi, in particolare, persone con invalidità tale da rendere difficoltoso il passaggio dalla carrozzina al sedile dell'autovettura e/o facenti uso di carrozzina elettrica e/o con schienale fisso ed alto.

3. Le autovetture di cui al comma 2, per essere immesse in servizio, devono essere adattate, in via permanente ed in conformità alle norme vigenti, in modo tale da consentire l'immissione diretta della

carrozzina ed il relativo ancoraggio al veicolo, nonché il sedile a disposizione dell'eventuale accompagnatore.

4. La Giunta comunale, in vista della pubblicazione dei nuovi bandi di concorso, sentito il Consiglio Comunale, stabilisce il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente da assegnare per il trasporto pubblico non di linea prioritariamente indirizzato a persone con disabilità anche gravi (prioritarie disabili).

CAPO IX

Obblighi, diritti e divieti dei conducenti degli autoservizi pubblici non di linea

Art. 27 – Obblighi dei conducenti

1. I conducenti delle autovetture di servizio di noleggio con conducente hanno l'obbligo di:
- a) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - b) tenere nel veicolo, oltre i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, l'autorizzazione ed ogni altro atto rilasciato dall'Amministrazione Comunale in relazione all'esercizio del servizio;
 - c) presentare il veicolo all'ufficio competente del Comune quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - d) mantenere il veicolo in condizioni di pulizia interna ed esterna e di decoro e igiene interna nonché in perfetto stato di efficienza, comprese le strumentazioni di bordo obbligatorie;
 - e) avere durante il servizio abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
 - f) essere ordinato e curato nella persona;
 - g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
 - h) caricare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non danneggi lo stesso;
 - i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti e le carrozzine dei clienti disabili;
 - k) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - l) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza o di domicilio;
 - m) assicurare l'osservanza delle norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa;
 - n) non far salire sulla vettura persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato;
 - o) esercizio di turno in piazza in sostituzione del servizio di taxi almeno 2 volte a settimana a settimana;
 - p) "Per il Rilascio ed il Mantenimento del titolo autorizzativo, è obbligatoria l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti, istituito nella Regione Molise con Legge Regionale n. 25 del 13/11/2012";

Art. 28 – Diritti dei conducenti

1. I conducenti del servizio di noleggio con conducente durante l'espletamento del servizio, hanno i seguenti diritti:
- a) richiedere all'utente un anticipo dell'importo pattuito o presunto qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
 - b) rifiutare il trasporto di bagagli che possono danneggiare il veicolo;
 - c) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione stradale;
 - d) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili;

- e) richiedere all'utente che arreca, in qualunque modo, danno al veicolo il risarcimento del danno;
- f) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetta le norme igieniche o di pulizia sul veicolo o pretende di fumare;

Art. 29 - Divieti dei conducenti

É fatto divieto ai conducenti di veicoli in servizio pubblico non di linea di:

- a) utilizzare per lo svolgimento del servizio un veicolo diverso da quello autorizzato;
- b) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
- c) fumare o consumare cibo durante la corsa;
- d) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- f) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo durante il servizio;
- g) applicare sul veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente Regolamento o dal disciplinare approvato;
- h) esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione oltre che dal Regolamento comunale;
- i) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
- j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
- k) esercitare il servizio con orari e tariffe e per itinerari prestabiliti salvo quando previsto dall'Amministrazione Comunale;
- l) deviare di propria iniziativa dal percorso più economico che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
- m) esercitare altra attività lavorativa;
- n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- o) effettuare, in servizio, propaganda a favore di organizzazioni private, politiche e sindacali;
- p) rifiutare un servizio di trasporto se in turno di sosta in piazza e rivolto ad una utenza indifferenziata secondo quanto stabilito dal c. 2 dell'art. 24 del presente Regolamento.

CAPO X Vigilanza e sanzioni

Art. 30 - Vigilanza

1. La Polizia Locale svolge l'attività di vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento unitamente alle altre Forze dell'Ordine.

2. Le violazioni accertate sono trasmesse al competente Ufficio Comunale per l'irrogazione delle previste e conseguenti sanzioni accessorie in conformità alle disposizioni del presente Capo.

3. Il Dirigente dell'Ufficio Comunale dell'Ufficio competente ad emettere le sanzioni accessorie è responsabile dei procedimenti per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni in conformità alle disposizioni del presente Capo.

Art. 31 - Diffida

1. Il Dirigente diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi violazione passibile di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli.

Art. 32 - Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione, revoca e decadenza sono iniziati sulla base di informative redatte dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione, la revoca o la decadenza debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale, può far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.

2. Il Dirigente competente, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC.

CAPO XI

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA E CESSAZIONE DEL TITOLO

Art. 33 – Sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di:

- a) mancata disponibilità di una rimessa nel territorio comunale;
- b) sostituzione del veicolo indicato sull'autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio;
- c) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
- d) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati;
- e) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso;
- f) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- g) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- h) assenza ingiustificata nel periodo di turnazione in piazza di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

L'avvio del procedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni all'interessato che potrà presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Nel caso il provvedimento di sospensione venga confermato sarà immediatamente comunicato all'interessato. Durante la sospensione l'autorizzazione dovrà essere depositata presso gli uffici comunali e sarà restituita al termine di tale periodo.

La sospensione viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere revocata dal Responsabile del Servizio, nel caso di:

- a) perdita da parte del titolare dei requisiti morali;
- b) perdita da parte del titolare dei requisiti professionali;
- c) perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi;
- d) esercizio dell'attività da parte di soggetto non avente requisiti;
- e) trasferimento dell'autorizzazione in violazione alle norme contenute nei precedenti articoli;
- f) non ottemperanza al provvedimento di sospensione del servizio;

g) violazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Il provvedimento di revoca deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica.

Nel caso il provvedimento di revoca venga confermato sarà immediatamente comunicato all'interessato il quale sospenderà immediatamente il servizio e riconsegnerà il titolo presso gli uffici comunali.

La revoca sarà comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.35 – Decadenza dell'autorizzazione

L'autorizzazione e la licenza sono soggette a decadenza:

- a) per mancato inizio del servizio entro i termini previsti dal precedente art. 17;
- b) per morte del titolare qualora gli eredi non inizino il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo entro i termini di cui all'art. 20 del presente Regolamento;
- c) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- d) modificazione dell'impresa o dell'oggetto sociale tale da escludere l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, o quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- e) sopravvenuta irreperibilità del titolare;
- f) per esplicita dichiarazione di rinuncia da parte del titolare.

La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Il provvedimento di decadenza deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l'interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Nel caso il provvedimento di decadenza venga confermato sarà immediatamente comunicato all'interessato il quale sospenderà immediatamente il servizio e riconsegnerà il titolo presso gli uffici comunali.

La decadenza sarà comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Sanzioni

1.Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione comunale, a tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, o in norme regionali e statali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi di quanto previsto all'art.7 bis del T.U. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.

2.La sanzione, che terrà conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, è irrogata con le forme previste dalla Legge 689/81.

Art.36 – Ruolo Dei Conducenti

“Per il Rilascio ed il Mantenimento del titolo autorizzativo, è obbligatoria l'iscrizione al Ruolo dei Conducenti, istituito nella Regione Molise con Legge Regionale n. 25 del 13/11/2012”;

Art. 37 - Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare dell'autorizzazione od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della stessa.

Art. 38 - Cessazione dell'attività

Qualora il titolare di autorizzazione decida di cessare l'attività, ne deve dare comunicazione scritta al Comune allegando l'originale del titolo.

L'autorizzazione potrà essere riassegnata tramite nuovo bando o, nei tramite l'utilizzo della graduatoria vigente di cui all'art. 15.

Art. 39 - Norma di rinvio

1. La disciplina del servizio di noleggio con conducente dettata dal presente Regolamento è integrata da tutte le disposizioni delle normative vigenti in materia non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative e regolamentari applicabili.

2. Per gli eventuali servizi pubblici non di linea con veicoli elencati dall'articolo 1 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 nonché con altra tipologia di mezzi non elencati, valgono, in quanto applicabili ad integrazione della specifica disciplina, le norme del presente Regolamento;

3. Le norme del presente Regolamento si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di leggi in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette leggi, si renda necessario procedere ad un mero adeguamento delle disposizioni del presente Regolamento, tale adeguamento viene operato e deliberato dall'Organo Comunale competente.

Art. 40 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce, abrogandola, ogni altra disposizione in materia di servizi pubblici di trasporto non di linea precedentemente emanata.

Art. 41 – Consegna del Regolamento ai titolari di autorizzazione

1. L'ufficio di Polizia Locale provvederà a consegnare copia del presente Regolamento a tutti i titolari di autorizzazione rilasciata dall'Ente e li informerà di ogni eventuale ulteriore variazione se ne apportasse.

2. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente Regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso, fatti salvi termini diversi espressamente previsti dal medesimo.

CAPO XII Norma Transitoria

Art. 42 – Salvaguardia delle attuali imprese esercenti il noleggio con conducente

1. Nell'interesse comune, degli attuali titolari di autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale nonché della cittadinanza e fruitori dei servizi di trasporto, al fine di un principio di continuità e di tutela del lavoro, vengono fatte salve le licenze e autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento. Tuttavia, successivamente alla pubblicazione del nuovo Regolamento comunale, i soggetti già avente titoli autorizzativi dovranno attenersi alle disposizioni regolamentari del presente atto in un arco di tempo di 60gg.

2. Entro il termine stabilito dal c. 1, i già titolari delle autorizzazioni dovranno presentare agli uffici preposti le dichiarazioni di cui ai precedenti articoli al fine di verificare il mantenimento dei requisiti, nonché la dichiarazione di prosieguo attività con contestuale pagamento dei diritti di ufficio.